

**Circolare mensile 23.12.2022**

<b>IN EVIDENZA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Notizie in sintesi</li></ul>
<b>APPROFONDIMENTI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Novità Superbonus 110%</li><li>• Fattura senza indicazione del bonus investimenti</li></ul>
<b>STRUMENTI OPERATIVI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Provvigioni agli agenti con ritenuta ridotta</li></ul>
<b>AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Detrazione dell'IVA per le fatture di fine anno</li><li>• Sanzioni per fatture elettroniche con l'estero</li></ul>
<b>NON SOLO IMPRESA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifica dati INAIL e riduzione del presunto per il 2023</li></ul>
<b>SCADENZARIO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Principali adempimenti mese di gennaio 2023</li></ul>

Notizie in sintesi (segue)
**AGGIORNAMENTO  
ISTAT  
CANONE  
LOCAZIONE**

- Nei contratti commerciali, secondo l'art. 32 L.392/1978, l'aumento Istat deve essere chiesto in via preventiva anno per anno; la clausola contrattuale che preveda l'aumento automatico senza che sia necessaria la preventiva richiesta deve considerarsi nulla.
- L'aggiornamento del canone è dovuto dal mese successivo alla richiesta del locatore e deve essere calcolato con il criterio della variazione assoluta, cioè prendendo come base sempre il canone iniziale e tenendo conto della variazione Istat (ridotta al 75%) verificatasi per l'intero periodo tra il momento di determinazione del canone originario e il momento della richiesta.
- Se l'aggiornamento non è richiesto per qualche annualità intermedia, si tiene comunque conto della variazione verificata in tutto il periodo considerato, mentre non si possono chiedere gli arretrati.

**TASSAZIONE  
DIVIDENDI  
E DISCIPLINA  
TRANSITORIA**

- Il principio di diritto n. 3/2022 - superando la discussa risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 454/2022 - conferma che i dividendi la cui distribuzione sia deliberata entro il 31.12.2022 sono soggetti al regime transitorio di cui all'art. 1, c. 1006 della L. 205/2017, anche se non materialmente corrisposti entro tale data; tuttavia, occorre che il dividendo sia pagato entro un anno.
- Il regime transitorio interessa le persone fisiche che detengono fuori dall'esercizio d'impresa, partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formati fino all'esercizio in corso al 31.12.2017.
- Tali utili, se distribuiti entro il 31.12.2022, anziché subire la ritenuta d'imposta del 26%, continuano a essere assoggettati al regime previgente di concorso alla formazione del reddito complessivo imponibile del socio in misura ridotta al 40%, per quelli formati con redditi prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2007; 49,72% per quelli prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016 e 58,14% per quelli prodotti fino al successivo esercizio in corso al 31.12.2017.

**TRASMISSIONE  
DATI  
SPESE SANITARIE  
DA PARTE  
DEI NEGOZI  
DI OTTICA**

- Esteso a tutti gli operatori del settore ottico l'obbligo di trasmissione delle spese sanitarie. Il D.M. Economia 28.11.2022 prevede che dovranno inviare i dati al sistema Tessera sanitaria tutti i soggetti registrati in Anagrafe tributaria con codice attività, anche secondario, 47.78.20 (commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia). Dal 1.12.2022, al momento della richiesta delle credenziali da parte dell'ottico, il sistema TS verificherà il codice Ateco iscritto in anagrafe tributaria. In precedenza, l'obbligo riguardava solo gli ottici iscritti come produttori di dispositivi medici presso il Ministero della Salute. Devono essere trasmesse le spese sanitarie detraibili dalle persone fisiche, che alimenteranno la precompilata. Il primo invio riguarderà i dati dell'intero anno 2022 e dovrà avvenire entro il 31.01.2023.

**ERRONEA  
INDICAZIONE  
DELLO SCONTO  
IN FATTURA**

- L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 581/2022, è intervenuta sulla modalità di applicazione dello sconto in fattura legato al superbonus, ai sensi dell'art. 121 D.L. 34/2020.
- In particolare, chiarisce che, qualora nella fattura sia stato indicato erroneamente lo sconto sul corrispettivo, non è possibile emettere una nota di credito a storno della fattura errata, in quanto non ricorre alcun presupposto tra quelli previsti dall'art. 26 Dpr 633/1972, in considerazione del fatto che la fattura emessa risulta corretta dal punto di vista fiscale (imponibile e Iva sono corretti).
- Nel caso in cui nella fattura non sia stato indicato lo sconto, il prestatore può comunque integrare la fattura originaria con un documento separato extra fiscale, al solo fine di documentare il mancato pagamento della prestazione attraverso lo sconto e rilevare l'importo da saldare, anche per il mancato perfezionamento causato dal mancato invio nei termini della comunicazione per l'opzione.

**IVA  
INDEBITAMENTE  
FATTURATA**

- L'Iva fatturata indebitamente non è dovuta all'erario se il destinatario della fattura è un consumatore finale che non ha diritto alla detrazione, poiché in questo caso non sussiste alcun rischio di perdita di gettito. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Europea nella sentenza n. 8/12/2022, causa C-378/21, rimarcando quale sia lo scopo dell'art. 203 della direttiva 2006/112/CE nel costituire debitore Iva chiunque indichi l'imposta in una fattura, a prescindere dall'esistenza o meno dell'operazione imponibile e dalla corrispondenza o meno della misura dell'imposta a quella effettivamente applicabile.

**ASSEVERAZIONE  
VISTI DI  
CONFORMITÀ**

- La D.R.E. Lombardia dell'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 904-2020/110-2022, afferma che il compenso per il visto di conformità, inerente ad una pratica di Superbonus, deve essere a sua volta asseverato, rientrare nei massimali di spesa previsti dalla legge e deve essere pagato con il bonifico parlante.

<b>NUOVI OBBLIGHI PER GLI AFFITTI BREVI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• A seguito del recepimento della direttiva n. 2021/514/Ue (Dac 7), che ha previsto un regime di cooperazione amministrativa nel settore fiscale e di scambio automatico di informazioni tra Stati e piattaforme digitali, per i gestori delle piattaforme di affitti brevi è disposto, dal 2023, l'obbligo di identificare chi vende o affitta tramite il portale web. I dati dei locatori dovranno essere comunicati trimestralmente all'Agenzia delle Entrate, insieme ai corrispettivi percepiti e al numero di operazioni effettuate. Le informazioni relative al 2023 dovranno essere inviate entro il 31.01.2024. Un provvedimento dell'Agenzia Entrate dovrà definire le modalità.</li></ul>
<b>ISPEZIONE NELLO STUDIO PROFESSIONALE SENZA VERBALE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• La Cassazione, con l'ordinanza n. 36131/2022, ha ritenuto non necessario il rilascio del verbale della Guardia di Finanza per ritenere valida l'ispezione presso lo studio professionale: è infatti sufficiente la richiesta di documenti per il successivo accertamento a tavolino.</li></ul>
<b>COMUNICAZIONE CONSUMI E CREDITO D'IMPOSTA PER BONUS ENERGETICI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Arera, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ha affermato che i fornitori di energia e gas naturale dovranno inviare ai richiedenti, entro il 29.01.2023, la comunicazione dei consumi relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022 e il calcolo del credito d'imposta maturato, alle imprese non energivore e non gasivore. Per quanto riguarda i consumi di dicembre 2022, la scadenza è invece il 1.03.2023.</li></ul>
<b>DOWNLOAD DEL FASCICOLO PROCESSUALE NEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nei procedimenti tributari, gli operatori ora possono non solo accedere al fascicolo processuale in via telematica, ma anche scaricare la documentazione sui propri dispositivi personali in modo tale da averne accesso anche offline. Nel dettaglio, per gli utenti del processo tributario telematico è adesso disponibile nell'area riservata la nuova funzionalità per il download del fascicolo processuale. Una volta effettuata la richiesta, il sistema genera un file in formato zip che conserva per 15 giorni, oltre i quali è necessario ripetere la richiesta per scaricare nuovamente il fascicolo.</li></ul>
<b>TASSO DI INTERESSE LEGALE E SANATORIE FISCALI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dal 1.01.2023 la misura degli interessi legali dell'1,25% in ragione d'anno, applicabile fino al 31.12.2022, si moltiplica per 4. Sarà infatti del 5% la misura degli interessi applicabile dal 2023.</li></ul>
<b>ATTESTAZIONI SOA DAL 1.01.2023</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dal 1.01.2023, ai sensi dell'art. 10-bis, D.L. 21/2022, in vigore dal 21.05.2022, l'attestazione Soa diventa obbligatoria anche nei lavori privati di importo superiore a € 516.000 che ottengono incentivi fiscali.</li><li>• La disciplina transitoria prevede che, fino al 30.06.2023, l'impresa può partecipare ai lavori sulla base della semplice sottoscrizione di un contratto con una Soa finalizzato a ottenere la certificazione.</li></ul>
<b>NUOVA SABATINI E INVESTIMENTI GREEN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dal 1.01.2023 le imprese che effettuano investimenti green potranno accedere al contributo maggiorato del 30% previsto dalla Nuova Sabatini (pari al 3,575%, anziché del 2,75%). Per venire incontro alle esigenze delle Pmi interessate, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato sul proprio sito la circolare direttoriale 6.12.2022, n. 410823, con cui sono fissati i termini per la presentazione delle domande per ottenere le agevolazioni.</li></ul>
<b>ANTIRICICLAGGIO PER LE IMPRESE INDIVIDUALI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Le imprese individuali devono essere trattate come persone fisiche nell'ambito delle attività di adeguata verifica. Lo chiarisce Bankitalia nelle Faq pubblicate il 9.12.2022 sulla comunicazione del 20.10.2022, con la quale ha sottoposto ai principali intermediari un articolato questionario per la definizione di aggiornate metodologie di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale. Nelle Faq si chiarisce che il full time equivalente dedicato ai controlli antiriciclaggio in azienda deve essere indicato non in termini di ore, ma di persone impiegate e, nel caso di gruppi, ciascuna controllata dovrà indicare i costi e gli investimenti fatti in ambito di contrasto del riciclaggio risultanti nel proprio bilancio.</li></ul>
<b>RIQUALIFICAZIONE SEZIONE MECCATRONICA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• In relazione all'attività di autoriparazione, entro il 5.01.2023, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, c. 1132 L. 205/2017, sarà necessario riqualificare la sezione meccatronica delle imprese già iscritte nel Registro delle Imprese alla data del 5.01.2013 e abilitate solo alla sezione meccanica-motoristica o elettrauto.</li><li>• Entro il termine suddetto le imprese dovranno regolarizzare la posizione dei soggetti preposti alla gestione tecnica riqualificando l'abilitazione degli stessi alla sezione "meccatronica".</li></ul>
<b>RIQUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO DA AGENTE A DIPENDENTE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ravenna, con la sentenza 391/1/2022, ha stabilito che la riqualificazione del rapporto di agenzia in rapporto di lavoro dipendente deve essere adeguatamente provata con gli elementi dell'art. 2094 c.c., a pena di invalidità dell'avviso di accertamento.</li></ul>

L'art. 9 D.L. 18.11.2022, n. 176 ("Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica"), pubblicato nella G.U. 18.11.2022, n. 270 ed entrato in vigore il 19.11.2022, ha introdotto una serie di novità molto importanti nel quadro delle disposizioni relative al Superbonus 110% recate dagli artt. 119 e 121 D.L. 19.05.2020, n. 34, che si riepilogano di seguito (fatte salve le modifiche che saranno contenute nella legge di Bilancio 2023).

**RIDUZIONE DELLA DETRAZIONE AL 90% PER IL 2023**

- È prevista la rimodulazione al ribasso (90%, anziché 110%) dell'aliquota del Superbonus per le spese sostenute **nell'anno 2023 da condominii veri e propri**, fabbricati a essi assimilati, ossia per gli interventi "effettuati dalle **persone fisiche**, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su **edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari** distintamente accatastate, anche se **posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche**" e dalle **organizzazioni non lucrative di utilità sociale**, dalle **organizzazioni di volontariato** iscritte nei registri e dalle **associazioni di promozione sociale** iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali.
- Per gli interventi effettuati da tali soggetti la **detrazione, quindi, spetta nella misura del:**
  - 110% per quelle sostenute entro il 31.12.2022;
  - **90% per quelle sostenute nell'anno 2023 (anziché del 110%);**
  - 70% per quelle sostenute nell'anno 2024;
  - 65% per quelle sostenute nell'anno 2025.

**MANTENIMENTO CONDIZIONATO DELLA MISURA AL 110%**

- È prevista un'importante eccezione alla rimodulazione al ribasso (90%, anziché 110%) del Superbonus per le spese sostenute nel 2023 dai soggetti sopra precisati (condominii veri e propri e assimilati, persone fisiche, Onlus/OPS e Adv) nei seguenti casi e condizioni:
  - interventi per i quali **al 25.11.2022** (o altra data definita in sede di conversione in legge) risulti effettuata (ex art. 119, c. 13-ter D.L. 34/2020) la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25.11.2022;
  - interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 25.11.2022 risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

**ESTENSIONE DEI TERMINI PER LE PERSONE FISICHE**

È prevista l'estensione **al 31.03.2023** (rispetto al 31.12.2022 sin qui previsto) del termine concesso alle persone fisiche (ossia, alle persone fisiche che possiedano immobili al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni) per continuare a fruire del Superbonus con aliquota del 110% per gli **interventi in corso** relativi ad abitazioni "unifamiliari" oppure "situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno", a condizione che **alla data del 30.09.2022** siano stati effettuati **lavori per almeno il 30%** dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati.

**SUPERBONUS 90% NEL 2023 ANCHE PER NUOVI INTERVENTI SU ABITAZIONI**

È stata introdotta la possibilità di fruire del Superbonus con **aliquota del 90%**, anche per le spese sostenute nel 2023, per le persone fisiche che possiedano immobili al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni per i "**nuovi interventi**", ossia "Per gli interventi avviati a partire dal 1.01.2023", nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla nuova disposizione, su abitazioni "unifamiliari" oppure "situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno".

**Condizioni**

- **Per gli interventi avviati a partire dal 1.01.2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche** di cui al c. 9, lett. b), la detrazione spetta nella misura del **90% anche per le spese sostenute entro il 31.12.2023, a condizione che il contribuente:**
  - sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare (no locazione o comodato);
  - che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale (sono escluse, quindi, le "secondo case" e abitazioni non principali);
  - che il contribuente abbia un **reddito di riferimento** non superiore a € 15.000".

**REDDITO DI RIFERIMENTO CON QUOZIENTE FAMILIARE**

**Il reddito di riferimento è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile, di cui all'art. 12 del "Tuir", presenti nel suo nucleo familiare, che nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste, per un numero di parti determinato secondo la Tabella 1-bis, allegata al decreto.**

**CREDITI  
D'IMPOSTA  
GIÀ CEDUTI  
AL 31.10.2022:  
POSSIBILITÀ  
DI UTILIZZARLI IN  
COMPENSAZIONE  
IN 10 ANNI**

Per i crediti d'imposta già ceduti - generati non solo dagli interventi ammessi al Superbonus, ma più in generale da tutti gli interventi elencati nell'art. 121 D.L. 34/2020 - è possibile, a discrezione del cessionario dei crediti, **allungare a 10 anni** il periodo in cui è ammesso l'utilizzo degli stessi crediti in compensazione.

## Fattura senza indicazione del bonus investimenti

L'Agenzia delle Entrate, con gli interpelli n. 438 e n. 439, del 5.10.2020, ha fornito chiarimenti in merito alla documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili ai fini del riconoscimento del credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi.

### DOCUMENTAZIONE E DA CONSERVARE

#### Documenti

I soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare **l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione** dei costi agevolabili.

#### Indicazione in fattura

- A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espreso **riferimento alle disposizioni normative (acquisto ai sensi dell'art. 1, cc. 1054-1058-ter L. 178/2020)**.
- Sulla base del tracciato della fattura elettronica, l'inserimento delle informazioni richieste potrebbe far parte della sezione 2.2 (dati beni e servizi). In particolare, potrebbero essere utilizzati i seguenti campi, per i quali si riportano le indicazioni del tracciato record:
  - 2.2.1.4 **Descrizione** (natura e qualità dell'oggetto della cessione/prestazione);
  - 2.2.1.16 **Altri dati gestionali** (blocco che consente di inserire, con riferimento ad una linea di dettaglio, diverse tipologie di informazioni utili ai fini amministrativi, gestionali ecc.).

#### Perizia tecnica per beni Industria 4.0

In relazione agli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell'allegato A e B annesso alla L. 232/2016, le imprese sono, inoltre, tenute a produrre una **perizia tecnica semplice** rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che **i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati e sono interconnessi** al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i beni di costo unitario di acquisizione **non superiore a € 300.000**, l'onere documentale può essere adempiuto attraverso una **autodichiarazione** resa dal legale rappresentante.

### OMMISSIONE DELLA DICITURA IN FATTURA

#### • Sono possibili, a seconda della casistica, le seguenti procedure:

- in relazione alle fatture emesse in **formato cartaceo**, il riferimento alle disposizioni normative può essere riportato dall'impresa acquirente sull'originale di ogni fattura, sia di acconto sia di saldo, **con scrittura indelebile**, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro;
- in relazione alle **fatture elettroniche**, il beneficiario, in alternativa, può **stampare il documento di spesa, apponendo la predetta scritta indelebile** che, in ogni caso, dovrà essere conservata ai sensi dell'art. 34, c. 6 D.P.R. 600/1973 (il quale rinvia al successivo art. 39 D.P.R. 633/1973); **effettuare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme** allo stesso con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella circolare n. 14/E/2019.

- Come già indicato nella **circolare n. 13/E/2018 (quesito 3.1)**, **in tutti i casi in cui vi è una fattura elettronica** veicolata tramite SdI, a fronte dell'immodificabilità della stessa, il cessionario/committente può - senza procedere alla sua materializzazione analogica e **dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione**, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa - **inviare tale documento allo SdI**, come indicato nel paragrafo 6.4 del medesimo documento di prassi, così da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione.

- La predetta regolarizzazione dei documenti già emessi dovrà essere operata, da parte dell'impresa beneficiaria, entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo.

- Anche se non previsto nel documento di prassi dell'Agenzia delle Entrate, potrebbe essere ancora possibile procedere come indicato dal **MISE nella FAQ 10.15**, in cui si suggeriva la regolarizzazione mediante l'emissione, da parte del cedente, di una nota di credito volta ad annullare il titolo di spesa errato e la successiva emissione di un nuovo titolo di spesa corretto.

### Provvigioni agli agenti con ritenuta ridotta

*Gli intermediari che si avvalgono, in via continuativa, dell'opera di dipendenti o di terzi possono inviare, mediante raccomandata A/R, ai relativi committenti, preponenti o mandanti l'apposita dichiarazione allo scopo di beneficiare dell'applicazione della ritenuta ridotta sulle provvigioni percepite. La dichiarazione ha validità fino a revoca o a perdita dei requisiti per fruire delle ritenute d'acconto ridotte. Inoltre, è possibile inviare il documento tramite Pec.*

#### INVIO DELLA DICHIARAZIONE

- La dichiarazione di responsabilità per beneficiare dell'applicazione della ritenuta d'acconto in misura ridotta, redatta in **carta semplice**, deve essere spedita alla ditta committente, preponente o mandante entro il 31.12 dell'anno precedente a quello di applicazione mediante **plico raccomandato** (preferibilmente "aperto" e non in busta), **con avviso di ricevimento**, da parte dell'intermediario di commercio.
- Deve essere conservata agli atti la **documentazione attestante la regolare trasmissione postale per almeno 5 anni**.
- La comunicazione:
  - è **valida fino a revoca**, ovvero fino alla perdita dei requisiti;
  - l'omissione della comunicazione della revoca comporta l'applicazione della **sanzione da € 250,00 a € 2.000,00**;
  - può essere trasmessa via Pec.

Detrazione dell'IVA per le fatture di fine anno

La fattura deve essere annotata in apposito registro **anteriamente alla liquidazione periodica** nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e, **comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura** e con riferimento al medesimo anno. L'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti o sulle importazioni è esercitato, **al più tardi, con la dichiarazione Iva relativa all'anno in cui il diritto è sorto**. Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate, subordina l'esercizio del diritto alla detrazione, oltre che al presupposto sostanziale dell'effettuazione dell'operazione, anche al **presupposto formale del possesso della fattura di acquisto**. Inoltre, entro il giorno 16 di ciascun mese (ovvero lo stesso termine per l'autoliquidazione Iva) potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell'Iva relativa ai documenti di acquisto che sono ricevuti e annotati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Tale regola, però, non si applica alle fatture "a cavallo d'anno".

**TERMINE PER DETRAZIONE IVA SU ACQUISTI**

- Il diritto alla detrazione dell'Iva relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene **esigibile** (per il fornitore), ossia quando l'operazione si considera **"effettuata"** ai fini Iva:
  - per le **cessioni di beni mobili**, al momento della consegna o spedizione o, se anteriore, al momento di emissione della fattura o di pagamento del corrispettivo (limitatamente all'importo fatturato o pagato);
  - per le **prestazioni di servizi**, al momento di pagamento del corrispettivo (limitatamente all'importo pagato) o, se anteriore, al momento di emissione della fattura.

Il diritto alla detrazione Iva è esercitato, al più tardi, con la **dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto** ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

**ASPETTI OPERATIVI**

- Il termine per l'esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione:
  - 1) (sostanziale) **dell'avvenuta esigibilità dell'imposta;**
  - 2) (formale) del **possesso di una valida fattura** redatta conformemente alle disposizioni di cui all'art. 21 D.P.R. 633/1972.

È da tale momento che il soggetto passivo cessionario/committente può operare, previa registrazione della fattura la detrazione dell'imposta assolta con riferimento agli acquisti di beni e servizi, ovvero alle importazioni di beni.

**LIQUIDAZIONI PERIODICHE**

- È possibile procedere alla **detrazione Iva** (sempre che ne ricorrano i presupposti) **di tutte le fatture (analogiche ed elettroniche) ricevute e annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.**
- La disposizione è applicabile esclusivamente per le fatture ricevute nello stesso anno in cui l'operazione si considera effettuata.

**Fatture a cavallo dell'anno**

Fattura	Cliente	Registrazione	Detrazione Iva acquisti
Data emissione	Data ricezione		
Dicembre 2022	Dicembre 2022 Da registrare entro 30.04.2023 <sup>1</sup>	Entro dicembre 2022	<b>Liquidazione Iva di dicembre 2022 (16.01.2023).</b>
		Gennaio-aprile 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nel modello Iva 2023, per il 2022.</li> <li>• Annotazione separata nel registro Iva acquisti.</li> </ul>
		Da maggio 2023 Fattura registrata oltre il termine del 30.04.2023 <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No detrazione Iva acquisti<sup>2</sup>.</li> <li>• È possibile presentare dichiarazione integrativa a favore.</li> </ul>
	2023 <sup>3</sup> Da registrare entro 30.04.2024 <sup>1</sup>	Gennaio-dicembre 2023	<b>Nella liquidazione Iva del periodo 2023.</b>
		Da gennaio 2024 ad aprile 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nel modello Iva 2024, per il 2023.</li> <li>• Annotazione separata nel registro Iva acquisti.</li> </ul>
		Da maggio 2024 Fattura registrata oltre il termine del 30.04.2024 <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No detrazione Iva acquisti<sup>2</sup>.</li> <li>• È possibile presentare dichiarazione integrativa a favore.</li> </ul>

Note	1. La registrazione deve avvenire entro il <b>termine di presentazione della dichiarazione annuale</b> relativa all'anno di ricezione della fattura.
	2. <b>La detrazione</b> è consentita solo nella dichiarazione Iva relativa all'anno in cui l'operazione è effettuata e si è venuti in possesso della fattura.
	3. <b>In caso di mancato ricevimento della fattura</b> , il cliente deve emettere <b>autofattura</b> , da presentare all'Agenzia delle Entrate e versare l'Iva entro il termine di <b>30 giorni successivi ai 4 mesi dall'effettuazione dell'operazione.</b>



## Sanzioni per fatture elettroniche con l'estero

Dal 1.07.2022 è scattato l'obbligo di gestione elettronica dei documenti di spesa con controparti estere. Così come stabilito dall'art. 11, c. 2-quater D. Lgs. 471/1997, per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere effettuate a partire dal 1.07.2022, **si applica la sanzione amministrativa di € 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di € 400 mensili**. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di € 200 per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze stabilite dall'art. 1, c. 3-bis D. Lgs. 5.08.2015, n. 127, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. In tal caso non si applica l'art. 12 D. Lgs. 18.12.1997, n. 472 (c.d. cumulo giuridico).

	Fattura	Sanzione	Sanzioni per omessa o errata trasmissione dati fatture		Riferimento normativo
<b>Sanzioni applicabili fino al 30.06.2022</b>	Omessa	Piena	<ul style="list-style-type: none"> <li>• € 2 per ciascuna fattura.</li> <li>• Con un massimo di € 1.000 per ciascun trimestre.</li> </ul>		Art. 11, cc. 2-bis e 2-quater D. Lgs. 18.12.1997, n. 471
	Omessa	Ridotta 50%	Violazione corretta entro 15 giorni successivi alla scadenza.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• € 1 per ciascuna fattura.</li> <li>• Con un massimo di € 500 per ciascun trimestre.</li> </ul>	
	Errata				
<b>Sanzioni applicabili dal 1.07.2022</b>	Omessa	Piena	<ul style="list-style-type: none"> <li>• € 2 per ciascuna fattura.</li> <li>• Con un massimo di € 400 per ciascun mese (quindi, trimestralmente, un importo di € 1.200 superiore rispetto a € 1.000 valevole fino al 30.06.2022).</li> </ul>		Art. 11, c. 2-quater D. Lgs. 18.12.1997, n. 471
	Omessa	Ridotta 50%	Violazione corretta entro 15 giorni successivi alla scadenza.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• € 1 per ciascuna fattura.</li> <li>• Con un massimo di € 200 per ciascun mese.</li> </ul>	
	Errata				

### CUMULO GIURIDICO

- **Non è applicabile** il cumulo giuridico di cui all'art. 12 D. Lgs. 472/1997.
- È, invece, **applicabile il ravvedimento operoso**. Al riguardo, dovrebbero valere le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 28.07.2017, n. 104/E (riferita allo spesometro).

### REVERSE CHARGE E AUTOFATTURA

- Il tardivo assolvimento dell'imposta mediante reverse charge/autofattura costituisce violazione legata al mancato tempestivo versamento dell'Iva eventualmente dovuta (artt. 6 e 13 D. Lgs. 471/1997 - con sanzioni di € 250 ovvero € 500), autonoma rispetto alla tardiva (od omessa) trasmissione dei dati delle operazioni con l'estero (art. 11, c. 2-quater D. Lgs. 471/1997).
- Quindi, **tale sanzione dovrà essere sommata con quella di € 2 ai fini del calcolo dell'eventuale ravvedimento operoso**.

Verifica dati INAIL e riduzione del presunto per il 2023

Il 16.02 di ogni anno scade il termine per l'autoliquidazione e il pagamento dei premi assicurativi e degli eventuali contributi associativi, mentre l'obbligo di invio telematico della dichiarazione delle retribuzioni scade il 28.02. L'Inail invia alle aziende assicurate il modello 20SM, con i dati relativi all'assicurazione in corso e all'oscillazione del tasso di premio. È fondamentale, per la corretta determinazione dei premi dovuti, la preliminare analisi delle informazioni ricevute dall'Inail, in modo da riscontrare eventuali anomalie oggetto di possibili ricorsi. Un altro specifico adempimento, se ne ricorrono i presupposti, è l'istanza per la riduzione delle retribuzioni imponibili ai fini del calcolo della rata anticipata in sede di autoliquidazione. Analogamente, è possibile rideterminare il premio speciale degli artigiani per i soggetti che abbiano cessato la loro attività nel corso dell'anno precedente e fino al termine di presentazione dell'autoliquidazione, ove tale variazione non sia ancora stata recepita dall'Istituto.

**MODELLO 20SM**

- Indica, per ogni lavorazione assicurata:
  - il tasso di premio da applicare;
  - i relativi elementi di calcolo;
  - la classe di rischio per i soggetti autonomi artigiani.

È inviato alle aziende **entro il 31.12** di ogni anno tramite Pec.

**Per ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa**, per effetto di interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, **l'istanza (modulo OT23) deve essere inviata entro il 28.02** e ne assume validità, a decorrere dall'anno di accoglimento da parte dell'Istituto, nei termini comunicati con modello 20SM.

**RICORSO ON LINE****Alla sede territoriale Inail**

I ricorsi riguardano i provvedimenti dalla stessa emessi in merito all'oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione infortuni e igiene nei luoghi di lavoro, limitatamente al 1° biennio di attività, e per andamento infortunistico.

**Al presidente dell'Inail**

Tramite la Direzione Regionale, avverso tutti gli altri provvedimenti, compresi gli inquadramenti nelle gestioni tariffarie adottati direttamente dall'Inail.

**Termini**

Il ricorso deve essere proposto **entro 30 giorni** dalla piena conoscenza degli atti impugnati, deve essere argomentato ed eventualmente è possibile allegare documentazione ritenuta pertinente.

**RIDUZIONE DEL PRESUNTO**

In caso di fondata presunzione di una flessione occupazionale (o altre cause), per l'anno 2023, con la conseguente presunta riduzione dell'ammontare complessivo delle retribuzioni, il datore di lavoro ha facoltà di ridurre la retribuzione presunta quale base di calcolo della rata di premio anticipata.

- Tramite l'invio **on line**, **entro il 16.02.2023**, di apposita comunicazione all'Inail che precisi, per ciascuna area di lavoro:
  - le retribuzioni imponibili ridotte;
  - la motivazione di tale riduzione.

**APPLICAZIONI TELEMATICHE E FASCICOLO AZIENDE**

- È un'area, presente nel sito dell'Istituto, nella quale le aziende e i grandi utenti (associazioni, consulenti del lavoro, commercialisti, ecc.) possono, tra l'altro:
  - consultare i dati degli archivi Inail e, in particolare:
    - dati anagrafici e classificazioni;
    - situazione contabile;
    - visualizzazione e richiesta basi di calcolo (nel Fascicolo Aziende);
  - nonché assolvere agli obblighi di comunicazione telematici.

Principali adempimenti mese di gennaio 2023 (segue)

Scad. 2022	Tributo Contributo	Descrizione
Martedì 10 gennaio	Previdenza	<b>Fondo M. Negri, Fondo A. Pastore (ex Fondo Previr), Fondo M. Besusso</b> - Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai fondi di diritto privato dei dirigenti di commercio relativi al 4° trimestre 2022.
	Inps	<b>Lavoratori domestici</b> - Ultimo giorno per il versamento dei contributi previdenziali/assistenziali, a cadenza trimestrale, relativi ai lavoratori domestici per il 4° trimestre 2022.
Venerdì 13 gennaio	Accisa su carburanti	<b>Comunicazione</b> - Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti trasmettono, entro il 13.01.2023, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle Dogane i dati relativi ai quantitativi dei prodotti agevolati ex art. 2 D.L. 176/2022, usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 31.12.2022.
Domenica <sup>1</sup> 15 gennaio	Imposte dirette	<b>Assistenza fiscale</b> - I sostituti d'imposta comunicano a dipendenti/collaboratori di voler prestare l'assistenza fiscale nel 2023.
	Iva	<b>Registrazione</b> - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.
		<b>Registrazione</b> - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.
		<b>Fattura cumulativa</b> - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.
Associazioni sportive dilettantistiche	<b>Operazioni con l'estero</b> - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle <b>fatture attive</b> verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in linea generale, <b>12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione</b> o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite, ecc.), mentre quella riferita alle <b>fatture passive</b> ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il <b>15° giorno del mese successivo</b> a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.	
Lunedì 16 Gennaio (segue)	Imposte dirette	<b>Registrazioni</b> - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
	Iva	<b>Versamento ritenute</b> - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1-5-bis e 6 D.L. 50/2017).
		<b>Dividendi</b> - Termine di versamento, mediante Mod. F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo.
	Imposta sugli intrattenimenti	<b>Liquidazione e versamento</b> - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
Imposta sulle transazioni finanziarie	<b>Contabilità presso terzi</b> - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di dicembre 2022, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di novembre 2022.	
		<b>Versamento</b> - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
		<b>Versamento</b> - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).

## Principali adempimenti mese di gennaio 2023 (segue)

Scad. 2022	Tributo Contributo	Descrizione
<i>Lunedì 16 Gennaio</i>	Inps	<b>Contributi previdenziali e assistenziali</b> - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24.
		<b>Contributi Gestione Separata</b> - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.
		<b>Gestione ex-Enpals</b> - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
		<b>Agricoltura</b> - I lavoratori autonomi del settore agricolo devono effettuare il versamento della 4 <sup>a</sup> rata dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il 2022.
<i>Venerdì 20 gennaio</i>	Conai	<b>Denuncia</b> - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente, ovvero la denuncia trimestrale relativa al 4° trimestre 2022. Le imprese che, in riferimento all'anno precedente, hanno dichiarato un contributo ambientale fino a € 3.000,00 su un determinato materiale, possono inviare al Conai, entro oggi, un'unica dichiarazione annuale per tale materiale (Guida Conai 2022).
<i>Mercoledì 25 gennaio</i>	Iva	<b>Elenchi Intrastat</b> - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese e al trimestre precedente.
<i>Lunedì 30 gennaio</i>	Imposte dirette	<b>Modello Redditi</b> - Termine di versamento delle imposte, con la maggiorazione dello 0,40%, per gli eredi di persone decedute successivamente a febbraio 2022.
	Imposta di registro	<b>Contratti di locazione</b> - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
<i>Martedì 31 Gennaio (segue)</i>	Iva	<b>Fattura differita</b> - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		<b>Registrazione, fatturazione</b> - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
		<b>Enti non commerciali</b> - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
		<b>Regime OSS</b> - Per i soggetti registrati al regime OSS scade il termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva dovuta per il periodo 1.10.2022 - 31.12.2022 (Prov. Ag. Entrate 25.06.2021).
		<b>Regime IOSS</b> - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.
	Spese sanitarie	<b>Imballaggi</b> - Fatturazione degli imballaggi e recipienti consegnati nel 2022 e non restituiti.
		<b>Trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria</b> - Invio dei dati relativi alle spese sostenute nel 2° semestre 2022.
	Aiuti Covid	<b>Opposizione</b> - Entro il 31.01 il contribuente può comunicare direttamente all'Agenzia delle Entrate l'opposizione all'utilizzo delle spese sanitarie nella dichiarazione precompilata mediante apposito modello.
	Vendita di beni on line	<b>Autodichiarazione</b> - Termine di invio dell'autodichiarazione aiuti Covid (prov. Ag. Entrate 439400/2022).
	Imposta di bollo virtuale	<b>Comunicazione</b> - Termine di invio della comunicazione relativa alle vendite di beni on line effettuate nel trimestre precedente da parte di coloro che gestendo un'interfaccia elettronica ovvero mercati virtuali, piattaforme digitali, portali, ecc. facilitano le vendite a distanza, on line (prov. Ag. Entrate 31.07.2019).
Imposta sulla pubblicità	<b>Dichiarazione</b> - Termine di presentazione, in via telematica, della dichiarazione annuale, entro il 31.01 dell'anno successivo al pagamento provvisorio dell'imposta di bollo, al fine della liquidazione definitiva della stessa. Nella dichiarazione deve essere riportata, in particolare, l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno di riferimento.	
Concessioni governative	<b>Versamento</b> - Termine di versamento dell'imposta comunale annuale sulla pubblicità. Entro il 31.01 deve essere effettuata anche la denuncia di cessazione ai fini dell'imposta comunale sulla pubblicità, in presenza dei presupposti.	
Inps	<b>Versamento</b> - Versamento della tassa annuale sulle concessioni governative per gli atti assoggettati a pagamento annuale.	
Libro unico del lavoro	<b>Flusso UniEmens</b> - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.	
Inail	<b>Adempimento</b> - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.	
		<b>Casalinghe</b> - Termine di versamento del premio assicurativo per l'anno 2023.

## Principali adempimenti mese di gennaio 2023

Scad. 2022	Tributo Contributo	Descrizione
Martedì 31 Gennaio	<b>Collocamento obbligatorio</b>	<b>Denuncia annuale</b> - Presentazione telematica del prospetto informativo del personale impiegato, in presenza di cambiamenti nella situazione occupazionale rispetto all'ultimo prospetto inviato (art. 9 L. 68/1999)
	<b>Lavoratori somministrati</b>	<b>Comunicazione</b> - Entro il 31.01 di ogni anno i datori di lavoro che utilizzano lavoratori in somministrazione devono effettuare una comunicazione periodica, alla rappresentanza sindacale unitaria ovvero alle rappresentanze aziendali, relativa ai contratti di somministrazione conclusi nell'anno precedente (art. 36, c. 3 D. Lgs. 81/2015).
	<b>Agenti</b>	<b>Adempimenti</b> - Termine ultimo per la consegna all'agente, da parte del preponente, dell'estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere pagate all'agente.
	<b>Catasto Terreni</b>	<b>Adempimento</b> - Termine per procedere alla presentazione all'Ufficio Tecnico erariale delle variazioni del reddito dominicale ed agrario verificatesi nel corso dell'anno solare precedente.
	<b>Variazioni culturali</b>	<b>Adempimento</b> - Termine per dichiarare all'Ufficio Tecnico Erariale le variazioni dello stato e delle qualità dei terreni avvenute nel 2022. I soggetti che presentano la domanda di contribuzione PAC sono esonerati dall'obbligo di comunicazione delle variazioni culturali (art. 2, c. 33 D.L. 262/2006).
	<b>Contributo revisori contabili</b>	<b>Versamento</b> - Termine per effettuare il versamento del contributo obbligatorio dovuto dai revisori contabili iscritti nell'apposito registro.
	<b>Erogazioni liberali alla cultura</b>	<b>Comunicazioni</b> - Ai sensi dell'art. 38 della L. 342/2000, i soggetti che hanno ricevuto o effettuato erogazioni liberali devono comunicare al Ministero per i Beni e le Attività Culturali l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute o effettuate nel periodo d'imposta.
	<b>Autotrasporto</b>	<b>Rimborso accise</b> - Termine per la richiesta di rimborso/compensazione, da parte delle imprese di autotrasporto, delle accise sui consumi di gasolio effettuati nel 4° trimestre 2022.
	<b>Tasse automobilistiche</b>	<b>Sospensione pagamento tassa di possesso</b> - Termine per la spedizione dell'elenco autovetture acquistate usate o ricevute in procura a vendere nel 3° quadrimestre 2022, da parte delle concessionarie, al fine di sospendere il pagamento delle tasse di possesso.
<b>Canone RAI</b>	<b>Dichiarazione di non detenzione</b> - La dichiarazione di non detenzione presentata dal 1.07.2022 al 31.01.2023 esonera dal pagamento per l'intero anno 2023.	

<b>Nota<sup>1</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.).</li> <li>• L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.</li> <li>• I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).</li> <li>• Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].</li> </ul>
-------------------------	--

*Le newsletter di Studio Morandi hanno finalità di informazione generale e non sono destinate ad esaminare tutte le fattispecie possibili, né vengono aggiornate in caso di modifiche normative. Pur essendo predisposte con accuratezza, non si può escludere che – per esigenze di tempestività – non vengano riportate tutte le disposizioni applicabili, le interpretazioni di prassi e i pronunciamenti della giurisprudenza. I clienti sono invitati a non assumere le proprie decisioni unicamente sulla base del contenuto delle newsletter in quanto le stesse non costituiscono o sostituiscono alcuna forma di consulenza, parere o analisi giuridica.*